

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO INNOVATIVO DI RILIEVO TOPOGRAFICO CONNESSO ALLO SVILUPPO DI STRUMENTI DI DIGITAL TWIN PER LA MOBILITÀ E LA MANUTENZIONE DEL SUOLO PUBBLICO (RILIEVO SPAZIALE TRIDIMENSIONALE MEDIANTE TECNOLOGIA MOBILE MAPPING), SIA IN CORSO D'OPERA CHE FINALE, NELL'AMBITO PROGETTO LIVING LAB TOMOVE - RAFFORZAMENTO MISURA PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI DIGITALI E ESPERIENZA DEI CITTADINI" MISURA 1.4.6. MAAS4ITALY - CUP C15C22007220001 – CIG B9005E2F07

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI TORINO (di seguito denominato Amministrazione), C.F. e P.I. 00514490010, ai fini di questo atto rappresentato dal Dirigente del Servizio Suolo e Parcheggi, Arch. Luca Ghiringhelli, domiciliato per la carica in Torino, P.zza. San Giovanni, 5, ed il soggetto aggiudicatario Prof. Ing. Giovanni PUGLIANO con sede in [REDACTED] Codice fiscale [REDACTED] in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 8982 in data 24 dicembre 2025 esecutiva in pari data, allegata in copia, che qui si intende integralmente richiamata;

si conviene e si stipula quanto segue

PREMESSE

Con Determinazione Dirigenziale n. 4013 del 4 luglio 2025, esecutiva in pari data, come rettificata con le Determinazioni Dirigenziali n. 4066 dell'8 luglio 2025 e n. 4402 del 21 luglio 2025, è stata approvata l'indizione della procedura aperta per il Servizio innovativo di rilievo topografico connesso allo sviluppo di strumenti di Digital Twin per la mobilità e la manutenzione del suolo pubblico (rilievo spaziale tridimensionale mediante tecnologia Mobile Mapping) - Progetto Living Lab TOMOVE - Rafforzamento Misura PNRR M1C1 Investimento 1.4 "Servizi digitali e esperienza dei cittadini" Misura 1.4.6. MAAS4ITALY - CUP C15C22007220001 - ai sensi dell'art. 71 D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art 108, comma 2 del medesimo Decreto.

Successivamente è stato redatto e pubblicato, in data 14 luglio 2025, il relativo bando di gara.

Con determinazione dirigenziale n. DD 7570 in data 20 novembre 2025 esecutiva in pari data, si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva della Procedura Aperta n. 22/2025 approvata con la determinazione dirigenziale DD 7223 del 12 novembre 2025.

Poiché il servizio si caratterizza per il contenuto tecnologico ed innovativo, si ritiene necessario provvedere, ai sensi dell'art. 116 c. 5 del D.Lgs. 36/23, all'individuazione di una professionalità tecnica specializzata in tali materie, distinta dal RUP, che provveda alla verifica di conformità del servizio, sia in corso d'opera che finale, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.

Con nota prot. n. 13511 in data 3 luglio 2025, l'Arch. Alberto CECCA è stato nominato RUP dell'intervento.

Art. 1 - OGGETTO E MODALITÀ DELL'INCARICO

1. L'Amministrazione affida al professionista suindicato l'incarico di svolgere le seguenti prestazioni:
 - verifica di conformità del servizio innovativo di rilievo topografico connesso allo sviluppo di strumenti di Digital Twin per la mobilità e la manutenzione del suolo pubblico (rilievo spaziale tridimensionale mediante tecnologia Mobile Mapping), sia in corso d'opera che finale.
2. Il servizio di cui si richiede la verifica di conformità si inserisce nel progetto europeo Living Lab TOMOVE -RAFFORZAMENTO MISURA PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI DIGITALI EESPERIENZA DEI CITTADINI" – MISURA 1.4.6. MAAS4ITALY; FINANZIATO CON RISORSE DEL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR PNC-A.1-N1 ed è specificamente rivolto ad acquisire un rilievo della viabilità cittadina con nuvola di punti e fotografie tridimensionali, oltre ad estrazione di asset territoriali rilevati anche con tecniche di Intelligenza Artificiale, al fine di creare un modello digitale (Digital Twin).
3. L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 1 del D. Lgs. 36/23, nonché in ossequio alle disposizioni previste dal vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti n. 411 approvato con Delibera del Consiglio Comunale del 02/12/24 esecutiva dal 29/12/24, in quanto il Professionista è in possesso di adeguato curriculum conservato agli atti, considerata la particolarità della prestazione richiesta.
4. L'incarico in oggetto è da svolgersi con le modalità di cui al succitato D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché ai criteri ed alle procedure impartite dal R.U.P nel rispetto del presente contratto.

Art. 2 - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

1. L'incarico è affidato e accettato con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla normativa vigente
2. Tutti gli elaborati relativi alla Verifica di conformità devono essere sottoscritti dal professionista incaricato.

Art. 3 - NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO

1. Ai fini della redazione del Certificato di Verifica di Conformità l'incaricato dovrà:
 - Effettuare tutte le verifiche necessarie secondo le norme e le conoscenze, rispetto alla modalità di esecuzione del servizio, alla verifica della precisione ed accuratezza dei dati di rilievo rispetto ai requisiti tecnici previsti nei documenti di gara.
 - Verificare che la fase di post-elaborazione dei dati e di estrazione degli asset si svolga secondo le modalità necessarie al fine di raggiungere i risultati previsti nei documenti di gara.
 - Effettuare i necessari sopralluoghi in sito;
2. Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
3. La prestazione comprende la partecipazione del professionista ad eventuali riunioni che l'Amministrazione dovesse convocare in caso di necessità, al fine di verificare l'evoluzione delle fasi;

4. L'affidatario dovrà eseguire personalmente l'incarico affidatogli e potrà avvalersi, a proprie spese, delle necessarie collaborazioni per gli aspetti operativi. E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto de quo. L'affidatario dovrà pertanto attenersi alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 36/2023, oltre che alla normativa vigente in materia di sicurezza, ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

Art. 4 – GARANZIE

1. Ai sensi dell'art. 53 c. 4 del D.Lgs. 36/23, non è richiesta la presentazione della garanzia definitiva dato l'importo ridotto dell'affidamento e l'esigua durata della prestazione.

Art. 5 – CORRISPETTIVO PROFESSIONALE E LIQUIDAZIONE

1. In considerazione del fatto che non ci si possa riferire alla tariffa degli onorari professionali per gli ingegneri e architetti, approvata con D.M. 17/6/2016, in quanto il servizio innovativo per la fornitura del rilievo spaziale tridimensionale mediante tecnologia Mobile Mapping, oggetto dell'affidamento, non è elencato nelle categorie di lavoro disciplinate, il corrispettivo per l'attività di verifica di conformità in corso d'opera e finale è stabilito a vacazione.
2. Per la determinazione del compenso relativo a prestazione non ricompresa nelle tavole allegate al D.M. 17/6/2016, si tiene conto dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento al seguente valore: professionista incaricato euro/ora 75,00.

In funzione del tempo presuntivamente impiegato per lo svolgimento del servizio, il corrispettivo viene quantificato a corpo in euro 9.375,00 come da preventivo di parcella allegato.

L'affidatario accetta pertanto l'importo complessivo calcolato come da preventivo di parcella allegato pari a euro 9.375,00, datato 29/10/2025, quale definitivo e non suscettibile di incrementi o decrementi, comprensivo di ogni onere e spese, fatte salve eventuali variazioni dell'importo complessivo dei lavori o esigenze motivatamente ritenute adeguate dal Responsabile Unico del Progetto.

L'importo di cui sopra sarà corrisposto in un'unica soluzione ad ultimazione della prestazione effettuata come dal presente contratto e ad avvenuta approvazione del Certificato di Verifica di Conformità finale da parte dell'Amministrazione.

Il corrispettivo sarà liquidato a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, previa verifica della regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Stazione Appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della legge sopracitata, nonché la risoluzione del contratto. L'affidatario si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino – della notizia di inadempimenti di proprie controparti circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La spesa per il corrispettivo professionale è finanziata con fondi relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) PNC-A.1-N1 - Rafforzamento misura PNRR M1C1 - Investimento 1.4: "Servizi digitali e esperienza dei cittadini" Misura 1.4.6. "Mobility As A Service for Italy" - MAAS4ITALY

Art. 6 - ONERI ACCESSORI

1. Saranno rimborsati all'affidatario i contributi, le imposte e tasse a carico dell'Amministrazione, quali contributi previdenziali ed I.V.A. se dovuti per legge.

ART. 7 - PROPRIETÀ

1. Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui l'aggiudicatario venisse a conoscenza. Le attività affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in materia di tutela del diritto d'autore, garantendo l'originalità degli elaborati prodotti ed il rispetto di norme e regolamenti per l'uso o la diffusione delle opere protette.

I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell'espletamento delle attività saranno di esclusiva proprietà della Stazione Appaltante.

Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente contratto l'aggiudicatario si assume la responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici.

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico della documentazione prodotta ai fini del presente incarico rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante che potrà disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale degli stessi, senza che l'aggiudicatario possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.

Art. 8 - NORME GENERALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi di settore, in particolare al D.Lgs. 36/2023.
2. Le parti danno altresì atto di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese che hanno debitamente sottoscritto, come da Regolamento comunale dei Contratti n. 411 e del Codice di comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 10/12/2024 n. DEL 770.
3. Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto indicato dall'articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., con l'onere di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.
2. L'Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'incarico conferito all'affidatario e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) esclusivamente nell'ambito dell'incarico sopracitato regolato dal presente contratto. Tali dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia.
3. Il responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) della Città di Torino ha sede in Torino (To), Via Meucci n. 4, 10121; email: rpd-privacy@comune.torino.it
4. L'affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento sopracitato e dal regolamento sul trattamento dei dati personali dalla Città n. 387 del 10/06/2019.

Art. 10 - RECESSO

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, in qualsiasi momento. In tal caso, all'affidatario sarà corrisposto unicamente il compenso relativo alla parte di prestazione al momento eseguita, oltre il mancato guadagno pari al decimo della prestazione non ancora eseguita, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del contratto e l'ammontare della prestazione eseguita. Il recesso dell'affidatario potrà avvenire invece solo per giusta causa ai sensi dell'articolo 2237 del Codice Civile.

Art. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'affidatario Incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta, salvo il corrispettivo per le prestazioni regolarmente svolte fino al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento.
2. Inoltre, la risoluzione opererà di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile nel caso di mancato rispetto di quanto espressamente previsto dai precedenti art. 2 e 3, oltre che nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., dall'articolo 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, e delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento della Città di Torino adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2024 (atto n. DEL 770).
3. L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui sopra, resterà conseguentemente libera da ogni impegno verso l'Affidatario inadempiente, il quale con il presente contratto rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese, consapevole che resteranno comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato rispetto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno cagionato.

Art. 12 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del Responsabile Unico del Progetto nominato dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata fatta richiesta. Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario, e sarà competente il Foro di Torino. E' esclusa la competenza arbitrale.
2. Non è applicabile al contratto de quo l'istituto della mediazione civile, trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i.

Art. 13 - DOVERE DI RISERVATEZZA

1. L'Affidatario si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del Contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, fatti, atti e programmi dell'Amministrazione, che vengano messi a sua disposizione o di cui l'Affidatario venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di riservatezza è assoluto e vincolante per l'Affidatario per tutta la durata del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Affidatario sia venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
3. L'Affidatario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione committente dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza del presente articolo.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e l'Affidatario è tenuto a risarcire all'Amministrazione medesima tutti i danni che ne dovessero derivare.

Torino, lì

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'affidatario dichiara di approvare le disposizioni del presente contratto per l'affidamento diretto dell'incarico per la verifica di conformità del servizio innovativo di rilievo topografico connesso allo sviluppo di strumenti di Digital Twin per la mobilità e la manutenzione del suolo pubblico (rilievo spaziale tridimensionale mediante tecnologia Mobile Mapping), sia in corso d'opera che finale.

Torino, lì

Il Dirigente

L'affidatario

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
s.m.i. e norme collegate